



COMUNICATO N. 67/DIV – 30 OTTOBRE 2023

67/181

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 28 e 29 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 e 29 Ottobre 2023 per le società che disputeranno le gare di recupero

11^ Giornata andata

GIRONE A

LUMEZZANE	ATALANTA U23	1-2
TRENTO	ALESSANDRIA	1-1

GIRONE C

BRINDISI	MONOPOLI	1-2
CATANIA	AVELLINO	0-2
CROTONE	ACR MESSINA	3-3
VIRTUS FRANCAVILLA	TARANTO	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 30 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 28 e 29 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del

Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, CATANIA, MONOPOLI, TARANTO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

GARA TRENTO – ALESSANDRIA DEL 28 OTTOBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti la Procura Federale, si riserva di adottare eventuali provvedimenti in ordine ad un comportamento tenuto da un sostenitore della Società Alessandria.

AMMENDA € 2.000,00

ACR MESSINA per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante l'intervallo e dal 20° minuto al 22° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, fra il 78° ed il 92° della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco e due fumogeni sul terreno di gioco il secondo dei quali nell'area di rigore occupata dal portiere della loro Squadra, così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 22° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena e un bicchiere di plastica contenente birra sul terreno di gioco e, al termine della gara, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. nell'aver danneggiato un pannello di materiale plastico delle dimensioni di cm 40x70 circa e una spalliera di un seggiolino posizionati nel Settore loro riservato;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato al 3° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 95° minuto della gara, per sei volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25 e 26, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

MONOPOLI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene, quattro bicchieri semipieni e un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. nell'aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro semipiena, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 10° minuto del secondo tempo per tre volte e all'11° minuto del secondo tempo per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CROTONE per avere, circa l'80% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 49° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

BRINDISI per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, dal 10° all' 11° minuto del primo tempo per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DANUCCI CIRO (BRINDISI)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, al triplice fischio, entrava sul terreno di gioco e, avvicinandosi all'Arbitro, pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BANCHINI MARCO (ALESSANDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOLCIA DANIELE (ATALANTA U23)

ALBERTINI ALESSANDRO (BRINDISI)

VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCAFETTA FRANCESCO PAOLO (ACR MESSINA)

NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)

ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)

MASI ALBERTO (ATALANTA U23)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

LADINETTI RICCARDO (CATANIA)

CALVANO SIMONE (TARANTO)

ENRICI PATRICK (TARANTO)

ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)

POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)

ROCCA MICHELE (CATANIA)

SARAO MANUEL (CATANIA)

GIANNOTTI PASQUALE	(CROTONE)
TUMMINELLO MARCO	(CROTONE)
FERRINI MANUEL	(MONOPOLI)
CIANCI PIETRO	(TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN	(TARANTO)
SANGALLI MATTIA RONALD	(TRENTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FUMAGALLI ERMANNO	(ACR MESSINA)
VISMARA PAOLO	(ATALANTA U23)
SANNIPOLI DANIEL	(AVELLINO)
CAPPELLETTI DANIEL	(BRINDISI)
VALENTI BRUNO	(BRINDISI)
BOCIC MILOS	(CATANIA)
CURADO MARCOS	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
LEO DANIEL COSIMO	(CROTONE)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(MONOPOLI)
FIORANI MARCO	(TARANTO)
RUSSO ALESSANDRO	(TRENTO)
LUCATELLI IGOR	(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPONE CHRISTIAN	(ATALANTA U23)
ROALDSØY ALWANDE BENEDIC	(ATALANTA U23)
ARMELLINO MARCO	(AVELLINO)
POLEDRI MANUEL	(LUMEZZANE)
PASQUATO CRISTIAN	(TRENTO)
TERRANI GIOVANNI	(TRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 30 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani